

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, PROMOSSI DA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS.

117/2017 CUP F19I25001940003

FAQ

- 1. Con riferimento all'Art. 3 dell'Avviso pubblico, si chiede di chiarire se le quattro aree di intervento indicate come "obbligatorie" debbano necessariamente essere realizzate tutte in maniera uniforme all'interno del territorio dell'ambito oggetto del progetto, oppure se l'obbligatorietà debba essere intesa come obbligo di prevedere le quattro tipologie di intervento nella proposta complessiva, lasciando margini di modulazione, distribuzione e intensità delle attività in base ai bisogni specifici dei singoli comuni in cui si interviene e delle famiglie beneficiarie.**

Le iniziative proposte dovranno riguardare le aree di intervento previste nell'evidenza pubblica:

- Animazione teatrale volta all'integrazione e all'inclusione sociale delle famiglie;
- Laboratori musicali rivolti ai minori;
- Eventi socio-culturali di lettura e narrazione di natura fiabesca;
- Interventi di sensibilizzazione sul tema della famiglia.

Così come, essere ampliate a una o più delle aree secondarie di intervento:

- realizzare servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
- realizzare servizi ricreativi e educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche rivolti a minori;
- realizzare servizi ricreativi e per il tempo libero rivolti a famiglie disagiate e a adulti over 65;
- realizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- realizzare azioni volte a ridurre le ineguaglianze;
- rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, con particolare riferimento all'area "minorì e famiglie".

L'obbligo è da intendersi nella previsione delle tipologie di intervento obbligatorie, nelle more della libera distribuzione e intensità delle attività in base ai bisogni specifici che intende soddisfare l'ETS e che verranno valutate dalla commissione in fase di verifica della progettualità.

- 2. Anzianità ente proponente (0-10 punti), Esperienza (20 punti) e Risorse umane con competenze specialistiche (0-5 punti) sono criteri di valutazione, ma il Bando non richiede né la presentazione di Curriculum Vitae né una descrizione dettagliata delle esperienze pregresse oltre alla dichiarazione generica nel Formulario (Allegato 1). Dove deve essere caricata tale documentazione nel Formulario Allegato 1?**

Ai fini dell'ottenimento dei punteggi di cui all'art.9 dell'avviso, dovrà essere cura del soggetto proponente esporre in maniera chiara e dettagliata i requisiti di valutazione dei medesimi nella parte del formulario che lo stesso riterrà più consona.

Il soggetto proponente potrà comunque trasmettere curriculum vitae dell'ETS quale allegato alla domanda.

3. Considerato che l'Art. 1 prevede l'attivazione della co-progettazione con un "soggetto" (singolare) e l'Art. 9 parla di "organismo o gli organismi" (plurale) individuati in base alla graduatoria, si chiede di chiarire la natura esatta della fase di co-progettazione ai sensi dell'Art. 55 del D.Lgs. 117/2017: il processo è finalizzato alla selezione di un unico soggetto/progetto vincitore (il primo in graduatoria), o la Commissione può ammettere alla co-progettazione più soggetti/progetti idonei? Nel caso di ammissione di più soggetti, l'Amministrazione attiverà una co-progettazione congiunta (finalizzata a un'unica proposta finale) o saranno finanziati più interventi distinti, anche ripartendo le risorse disponibili (€ 72.412,73)?

Il processo è finalizzato alla all'individuazione di uno o più soggetti, in considerazione della valutazione della/e proposta/e progettuali presentate a valere sull'avviso. La commissione, nell'assegnazione del punteggio, valuterà, a proprio insindacabile giudizio, l'eventuale complementarità degli interventi e quindi la possibilità di una co-progettazione congiunta, per le azioni assegnate (previste all'interno dei progetti proposti) ai singoli partecipanti. L'evidenza prevede quindi entrambe le soluzioni di coprogettazione.

4. Un ente, in forma singola o come partner di un raggruppamento, è ammesso a presentare una e una sola proposta progettuale, pena l'esclusione di tutte le proposte. Tale limitazione è da intendersi come volta a massimizzare la partecipazione di enti diversi?

Ogni Ente può partecipare in forma singola o associata in una sola proposta progettuale.

5. Il Bando specifica che il requisito di iscrizione al R.U.N.T.S. deve perdurare "nei confronti dei soggetti attuatori e partners (non per quelli di natura privata)". Qual è l'inquadramento normativo del soggetto privato (di qualsiasi natura) ammesso nel partenariato?

Per soggetto di natura privata è da intendersi qualsiasi soggetto goda di personalità giuridica ai sensi della normativa in vigore e sia escluso dalla registrazione al R.U.N.T.S.

6. L'obbligo del capofila di verificare l'avvenuta stipula della polizza assicurativa per i volontari (ex Art. 18 CTS) è un requisito formale e la sua assenza comporta l'inammissibilità del progetto. Quale documentazione specifica deve essere allegata in fase di istruttoria per attestare questa copertura?

L'ETS o gli ETS che avvierà/nno la procedura di coprogettazione potranno, in caso di assenza di polizza assicurativa alla data di presentazione dell'istanza, prevedere la copertura dei relativi oneri all'interno delle spese progettuali (QE). L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sull'obbligo di verifica, stabilito in capo all'Ente Capofila, prima della sottoscrizione di eventuali accordi.

7. Per la quota di cofinanziamento del 10% a carico del Soggetto del Terzo Settore, sono ammesse solo risorse finanziarie dirette (denaro) o è consentita l'inclusione di risorse non finanziarie (come i beni e servizi messi a disposizione o l'attività volontaria non retribuita)?

Il cofinanziamento potrà avvenire mediante risorse economiche, umane, materiali, per come previsto dalla normativa in vigore. La valutazione di detto parametro a cura della Commissione incide sul criterio di valutazione D.